

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2830

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Nuove misure degli assegni familiari per i giornalisti professionisti

*Seduta del 7 dicembre 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 23 giugno 1964, n. 433, sono stati apportati alle categorie dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato e del tabacco due aumenti degli assegni familiari con decorrenza rispettivamente dal 1° ottobre 1964

e dal 1° aprile 1965. Per effetto di tali aumenti il rapporto con la categoria dei giornalisti dipendenti da aziende editoriali ha subito una inversione di condizioni, come dai seguenti quadri:

alla data del 1° gennaio 1962

Industria, Commercio, ecc.		Giornalisti		Differenza
Figli . . . . .	L. 4.940 mensili	L. 5.720 mensili		+ 780
Coniuge . . . . .	L. 3.588 mensili	L. 4.082 mensili		+ 494
Ascendente . . . . .	L. 1.430 mensili	L. 1.768 mensili		+ 338

alla data del 1° aprile 1965

Industria, Commercio, ecc.		Giornalisti		Differenza
Figli . . . . .	L. 5.720 mensili	L. 5.720 mensili		—
Coniuge . . . . .	L. 4.160 mensili	L. 4.082 mensili		— 78
Ascendente . . . . .	L. 2.340 mensili	L. 1.768 mensili		— 572

Al fine di ricostituire il rapporto esistente precedentemente all'emanazione della legge n. 433, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dei giornalisti, con accordo stipulato in data 14 maggio 1965, hanno stabilito di elevare le misure degli assegni familiari a lire 6.500 mensili per ciascun figlio, a lire 4.654 per il coniuge e a lire 2.678 per gli ascendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1965.

In correlazione, per fronteggiare il maggiore onere derivante dagli aumenti predetti, l'aliquota contributiva è stata, con lo stesso accordo, portata dal 12,80 per cento al 15,60 per cento nei limiti del massimale in vigore, che è di lire 2.500 giornaliera pari a lire 65.000 mensili.

In ordine a tali ritocchi, sia degli assegni, sia dell'aliquota, la gestione assegni familiari dei giornalisti, che fa capo all'Istituto nazionale previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », si presenta equilibrata, come dalle seguenti risultanze:

*Entrate:*

Contributi (lire 65.000 × 12	
mesi × 15,60 × n. 3050	
giornalisti . . . . .	L. <u>371.124.000</u>

*Uscite:*

<i>Assegni familiari:</i>	
figli n. 2.900 × lire 6.500 × 12	
mesi . . . . .	L. 226.200.000
coniuge n. 1.890 × lire 4.654	
× 12 mesi . . . . .	» 105.552.720
genitori n. 320 × lire 2.678	
× 12 mesi . . . . .	» 10.283.520
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>L. 342.036.240</b>
<i>Spese generali (7 per cento su</i>	
lire 371.124.000) . . . . .	L. 25.978.680
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>L. <u>368.014.920</u></b>

Inoltre, in considerazione del fatto che la gestione in parola ha presentato, alla fine del 1964, un disavanzo patrimoniale di lire 48.211.543, l'accordo prevede una addizionale contributiva dell'1 per cento, da applicarsi per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966, a ripianamento del predetto disavanzo. Il gettito di tale aliquota è di lire 47.580.000 (lire 65.000 × 1 per cento × 3.050 giornalisti × 24 mesi).

Agli scopi sopra illustrati provvedono gli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 le misure degli assegni familiari dei giornalisti professionisti, aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali, indicate nella tabella C) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

per ciascun figlio lire 6.500 mensili;  
per il coniuge lire 4.654 mensili;  
per ciascun ascendente lire 2.678 mensili.

### ART. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1965 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari ai giornalisti professionisti prevista dalla tabella C) di cui al precedente articolo 1, è elevata al 15,60 per cento.

Per il periodo 1° gennaio 1965-31 dicembre 1966 è dovuta una addizionale, al contributo predetto, dell'1 per cento allo scopo di ripianare il disavanzo prodottosi nella gestione degli assegni familiari dei giornalisti negli esercizi passati.